

Bando di esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione marittima relativa alla sezione ordinaria del soppresso Ruolo Mediatori Marittimi ai sensi degli artt. 9 della L. n. 478/1968 e 10 del D.P.R. n. 66/1973

ART.1 – PROVA DI ESAME, DATA, LUOGO DI SVOLGIMENTO

E' indetta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma la sessione di esame per l'ANNO 2017 per l'esercizio dell'attività di mediazione marittima relativa alla sezione ordinaria del soppresso Ruolo Mediatori Marittimi di cui all'art. 9 della L. n. 478/1968.

L'esame è orale.

La data e il luogo di svolgimento della prova di esame saranno pubblicati sul sito *internet* della Camera e verranno, inoltre, comunicati ai candidati a mezzo raccomandata ovvero, sussistendone le condizioni di legge, tramite posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

ART.2 – DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla prova di esame, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma – Servizio Segreterie Commissioni, Viale Oceano Indiano n. 17 (00144) Roma entro il termine perentorio **di trenta giorni** che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso della sessione di esame.

A tal fine, farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

In alternativa, la suddetta domanda potrà essere presentata, entro il predetto termine perentorio di 30 giorni, direttamente agli sportelli di questa Camera.

A tal fine, farà fede la ricevuta rilasciata dall'addetto al ricevimento delle domande medesime.

Resta ferma la validità delle domande presentate prima della pubblicazione del presente bando.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

- a. cognome, nome e numero di codice fiscale;
- b. luogo e data di nascita;
- c. comune di residenza e relativo indirizzo completo di Codice di Avviamento Postale;
- d. conseguimento di un diploma di scuola media inferiore.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda fotocopia non autenticata di un proprio valido ed aggiornato documento di identità, nonché l'attestazione del versamento di € 77,00 per diritti di segreteria, effettuato sul c/c postale n.35801000 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Roma.

ART.3 – PROGRAMMA DI ESAME

La prova di esame verte sui seguenti argomenti:

- Norme che regolano la mediazione dettate dal Codice Civile, da leggi e da regolamenti;
- Nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
- Nozioni relative alla costruzione ed all'esercizio della nave;
- Conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
- Conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
- Conoscenza delle principali disposizioni del Codice della Navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
- Nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- Nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
- Conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.);
- Conoscenza della geografia politica ed economica;
- Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.

La prova di esame si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno SEI DECIMI

ART.4 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE MARITTIMA

La validità dell'esame superato, ai fini dell'avvio dell'attività di mediazione marittima, non si estende oltre i cinque anni.

Il superamento della prova di esame non costituisce, di per sé solo, titolo per l'esercizio della professione di mediatore marittimo, se il soggetto interessato non presenta la denuncia di inizio attività al Registro Imprese (SCIA) secondo quanto previsto dall'art.75 del D.Lgs. n. 59/2010, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Il presente bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami ad ogni effetto di legge.

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Roberta Petrini, Responsabile della P.O. Esami e Abilitazioni Professionali.